



## Decreto Adempimenti: misure in materia di dichiarazioni fiscali

---

### Nota informativa n. 17 del 01/06/2024

Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (c.d. Decreto Adempimenti) recante “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*” ha introdotto modifiche alla scadenza degli adempimenti tributari e semplificazioni, inoltre, lo scorso 11 aprile l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la [circolare n. 8/E](#) per fornire chiarimenti relativamente a tali nuove previsioni, alla cui lettura integrale si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In questa sede ci occuperemo solo delle novità che coinvolgono gli enti non commerciali titolari o meno di P.Iva.

#### 1. Comunicazione dei dati reddituali da parte di soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata

L’art. 20 del Decreto Adempimenti estende il novero delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. La norma consente al Ministero dell’economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i termini e le modalità per la comunicazione dei dati relativi alle spese delle persone fisiche che danno loro diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Ad oggi esiste già un obbligo in capo a taluni enti associativi con ricavi complessivi superiori a 220.000 euro di trasmissione delle informazioni relative ai contributi liberali continuativi incassati con modalità tracciabili: ma esistono anche altre spese a favore degli enti associativi che consentono la detrazione fiscale alle persone fisiche che sostengono la spesa, tra queste anche le spese per l’iscrizione di minori alle attività sportive.

Si segnala però che, nell’ottica del completamento della riforma fiscale complessiva, il Governo ha già previsto una ridefinizione sostanziale dell’elenco delle spese deducibili e detraibili in fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

#### 2. Semplificazione dei modelli dichiarativi

L’art. 15 del Decreto Adempimenti reca disposizioni per la semplificazione della modulistica relativa agli adempimenti dichiarativi ai fini dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Da tali modelli dichiarativi progressivamente, ma a partire già dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con provvedimenti specifici del Direttore dell’Agenzia delle entrate, dovranno essere eliminate le richieste di informazioni:

- non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta;
- acquisibili tramite sistemi di interoperatività delle banche dati già in possesso dell’Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni.

Sarà, quindi, progressivamente ridotta la richiesta di informazioni relative ai crediti d’imposta per i quali la norma prevede come unica modalità operativa quella della compensazione del credito con modello F24. Già

nel modello REDDITI 2024 non è più richiesta l'indicazione di alcuni crediti d'imposta non automatici, che negli anni passati erano indicati nella Sez. I del quadro RU.

### **3. Eliminazione della Certificazione Unica verso titolari di P.Iva in regime forfettario o di vantaggio**

L'art. 3 del Decreto Adempimenti, a decorrere dal periodo d'imposta 2024 (quindi CU2025), ha previsto l'esonero dall'obbligo per i sostituti d'imposta di predisporre, firmare, consegnare e trasmettere le certificazioni relative a compensi erogati nel corso dell'esercizio 2024 a titolari di P.Iva in regime forfettario o di vantaggio. Tale semplificazione è conseguente alla riconduzione anche di tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2024, all'obbligo di fatturazione elettronica delle proprie prestazioni che implica già il possesso da parte dell'Agenzia delle entrate delle informazioni reddituali di tali soggetti.

Unica possibile eccezione a tale esonero è relativa ai professionisti delle professioni sanitarie che sono ancora esonerati dalla fatturazione elettronica ma tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

### **4. Semplificazione del modello 770**

L'art. 6 del Decreto Adempimenti introduce la possibilità per i sostituti d'imposta con ridotto numero di percipienti che operano ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o autonomo di comunicare con altre modalità rispetto al Mod. 770 le informazioni relative a:

- l'importo delle ritenute e trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;
- altri elementi informativi.

Tali nuove possibili modalità alternative di comunicazione dei dati dovranno essere oggetto di un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate e potranno essere operative solo a partire dai compensi erogati nel corso del 2025 e solo per quei sostituti d'imposta che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Qualora l'ente possa e voglia adottare tale nuova modalità di comunicazione questa diviene obbligatoria per tutte le ritenute e trattenute effettuate. Inoltre, dovranno riscontrarsi anche le seguenti fattispecie:

- la trasmissione dei dati e il versamento di ritenute e trattenute sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta, oppure tramite soggetti incaricati;
- il pagamento delle ritenute e trattenute è effettuato presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- contestualmente all'invio dei dati il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto intrattenuto con istituti convenzionati con l'Agenzia delle entrate stessa.

### **5. Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni**

L'art. 11 del Decreto Adempimenti interviene sui termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, di quella ai fini Irap e del Modello 770 dei sostituti d'imposta che andranno a regime con le dichiarazioni relative agli esercizi in corso al 31/12/2025: infatti, sui termini di presentazione delle dichiarazioni è intervenuto,



successivamente all'approvazione del Decreto Adempimenti, anche l'art. 38 del D.Lgs 12 febbraio 2024, n. 13, che ha previsto un diverso calendario per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni relative agli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2023, da presentarsi nel 2024: di conseguenza si applicano in relazione alle dichiarazioni dei redditi relativi al 2023 per gli enti con esercizio solare, mentre per quelli con esercizio "a cavallo" di due anni (es: 1/9 – 31/8) si applicheranno a partire dalla dichiarazione dei redditi e Irap da presentare per l'esercizio 2023/2024, mentre le dichiarazioni relative all'esercizio 2022/2023 dovranno essere trasmesse entro i termini precedentemente previsti dalla normativa, sempre che il termine ultimo di presentazione scada dopo il 2 maggio 2024 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs 13/2024).

#### DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP

Per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2023 le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono le seguenti:

- 15 ottobre 2024 per la trasmissione delle dichiarazioni degli enti con esercizio solare;
- il giorno 15 del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per gli enti con esercizio "a cavallo".

Per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2024 le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono le seguenti:

- tra il 15 aprile ed il 30 settembre 2025 per la trasmissione delle dichiarazioni degli enti con esercizio solare;
- entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per gli enti con esercizio "a cavallo".

A partire dal periodo d'imposta al 31 dicembre 2025, ovvero a regime, le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono le seguenti:

- tra il 1° aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per la trasmissione delle dichiarazioni degli enti con esercizio solare;
- entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale per gli enti con esercizio "a cavallo".

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Il combinato disposto delle norme sopra richiamate ridisegna il calendario di presentazione del Modello 770 dei sostituti d'imposta in questi termini:

- per l'anno d'imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.